

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di febbraio 2019

Santa Lucia di Piave, li 07 febbraio 2019

Oggetto: il saldo e stralcio

Premessa


Ai nastri di partenza il c.d. “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per le persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, per effetto di quanto introdotto dall’articolo 1, commi dal 184 al 198, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). La norma tanto attesa va comunque letta e declinata unitamente a quanto già previsto per la c.d. “rottamazione *ter*”, dall’articolo 3, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018, per i richiami e le condivisioni presenti.

Il dettaglio normativo – Aspetti soggettivi e oggettivi

Ai sensi del comma n. 184, dell’articolo 1, L. 145/2018, i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli annullati automaticamente e inferiori a 1000 euro, di cui all’articolo 4, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo specifiche modalità. Restano fuori i ruoli derivanti dai controlli formali *ex* articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione, sempre dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando anche in questo caso una somma determinata secondo le

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

specifiche modalità previste, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.



I requisiti per beneficiare del saldo e stralcio

In forza di quanto disposto dal comma 186, ai fini dell'accesso alla agevolazione in esame, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013, non sia superiore a 20.000 euro.

Per tali soggetti, i debiti sopra indicati possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nel modo seguente:

Misura delle somme da versare	
16%	qualora l'Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro
20%	qualora l'Isee del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro
35%	qualora l'Isee del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro

A ciò vanno aggiunte le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999, a titolo di aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I sovraindebitati

Il comma 188, dell'articolo 1, L.145/2018 detta una normativa specifica per i c.d. sovraindebitati.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Infatti, indipendentemente da quanto stabilito dal comma di apertura n. 186, versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, *ex articolo 14-ter*, L. 3/2012.

In questa ipotesi, tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione in misura pari al 10%, nonché le somme maturate a titolo di aggio e rimborso.

A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione, previsto dall'articolo 14-quinquies, L. 3/2012.

La manifestazione di volontà

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione in esame, rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente ha già pubblicato nel proprio sito *internet*.

In tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti normativi (Isee non superiore a 20,000 euro ovvero sovraindebitato) e indica i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto (5 rate, ovvero il numero di rate comprese tra 2 e 4).

Adesione al saldo e stralcio - Istanza entro il 30 aprile 2019	
Via <i>pec</i>	alla casella <i>pec</i> della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (<i>pec</i>)
Via ordinaria	presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale, consegnando il modello SA-ST debitamente compilato e firmato

Modalità di versamento

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Ovvero a rate, come da prospetto che segue, nell'ipotesi di rateizzazione massima.

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Modalità di pagamento rateale		
35%	➔	Entro il 30 novembre 2019
20%	➔	Entro il 31 marzo 2020
15%	➔	Entro il 31 luglio 2020
15%	➔	Entro il 31 marzo 2021
15%	➔	Entro il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% e non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 19 D.P.R. 602/1973, relative alle dilazioni di pagamento.

L'accoglimento del saldo e stralcio

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione agevolativa, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Accoglimento saldo e stralcio	
Entro il 31 ottobre 2019	Comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2019 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2019.html>

I migliori saluti.